

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 984

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GITTI, DI GIANNANTONIO, ARIOSTO

Presentata il 5 febbraio 1969

Rilascio del porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame colma una lacuna del nostro ordinamento giuridico: essa disciplina il rilascio del porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo, non previsto nella nostra legislazione e per il quale, fin'ora, è stato ritenuto valido il porto d'armi « anche per uso di caccia ».

Al riguardo giova ricordare che tale stato di cose, anomalo indubbiamente, ha trovato giustificazione nel concorso di varie circostanze:

a) in linea di massima il cacciatore era anche tiravolista;

b) nessun particolare adempimento, oltre quelli ordinari di rito, era richiesto per ottenere la licenza di caccia;

c) nessun specifico gravame, oltre quello della tassa di concessione governativa connessa al porto d'armi, era a carico dei praticanti i due distinti sports.

Senonché, in questi ultimi tempi la situazione è andata evolvendosi.

Il migliorato tenore di vita del corpo sociale e il maggior tempo libero a disposizione, conseguente alle conquiste dei lavoratori nel campo del lavoro, hanno fatto sì che il numero dei praticanti l'esercizio del tiro a volo è andato sempre più aumentando, contandosi attualmente circa 200.000 tiravolisti.

L'incremento, accoppiato alla tendenza alla specializzazione, caratteristica dei tempi moderni, ha portato ad una netta separazione fra

i praticanti le due distinte attività ed oggi i tiravolisti, come è noto, costituiscono una categoria a se stante, inquadrata nella propria federazione, organo del CONI.

A ciò è da aggiungere — e costituisce la ragione principale della proposta di legge di cui si tratta — la emanazione della legge del 2 agosto 1967, n. 799, la quale nel disciplinare l'esercizio venatorio, ha, fra l'altro, disposto, per il rilascio di nuove licenze di caccia, l'obbligo, da parte del richiedente, di conseguire l'abilitazione venatoria.

Inoltre, al pagamento della tassa di concessione governativa è stato abbinato il versamento di una onerosa soprattassa che, riscossa dall'erario, viene annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere erogata (articolo 39 della legge precitata) al ripopolamento faunistico del Paese ed agli enti ed istituti venatori, per l'assolvimento dei compiti loro demandati.

Poiché le disposizioni di cui sopra, allo stato della vigente legislazione, valgono, purtroppo, anche per i praticanti il tiro a volo, si è venuta a creare l'assurda situazione che questi ultimi, per l'esercizio del loro sport preferito, debbono sobbarcarsi ad un esame per conseguire l'abilitazione venatoria e pagare onerose soprattasse devolute non all'erario, bensì al finanziamento e al potenziamento di enti ed attività ai quali sono del tutto estranei.

Con la presente proposta di legge si provvede ad eliminare tale assurda situazione, ampliando le attribuzioni del questore, di cui all'articolo 42, secondo comma, del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza autorizzando a rilasciare licenze per il porto di armi lunghe da fuoco per l'esclusivo esercizio

del tiro a volo, con divieto assoluto di praticare la caccia.

Attesa la natura eminentemente agonistica e sportiva di detta attività si è ritenuto equo proporre la tassa annuale di concessione governativa di lire 2.000.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La facoltà data al questore di rilasciare licenze per porto d'armi lunghe da fuoco, di cui all'articolo 42, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è estesa al rilascio di licenza per porto d'armi lunghe da sparo per l'esclusivo esercizio del tiro a volo.

Detta licenza, della durata di anni 6 dalla data del rilascio, a norma delle leggi di pubblica sicurezza è sempre revocabile e la validità è subordinata al solo pagamento della tassa annuale di concessione governativa di lire 2.000.

ART. 2.

La legge sarà operante dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.